

TRIBUNALE DI PALERMO

Quarta sezione civile

**Decreto di omologazione del piano del consumatore
Art. 12 bis L.3/2012**

Il Giudice delegato

dott. Giuseppe Sidoti

premesso che con ricorso depositato il 5.7.2016 [REDACTED] ha presentato un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, con l'ausilio della dott.ssa Daniela RUNZA nominata al fine di svolgere le funzioni di O.C.C.;

che con provvedimento dei gg. 28-29/6/2016, accertata la conformità della proposta alle previsioni di cui agli artt. 7,8,9 stessa legge, è stata fissata l'udienza del 9.11.2016 per consentire ai creditori di interloquire in ordine alla convenienza del piano;

che con memoria depositata il 7.11.2016 unitamente a produzione indicizzata, il creditore DEUSTCHE BANK spa ha contestato la attendibilità del piano formulato dal ricorrente;

osserva

il piano proposto dal ricorrente prevede il pagamento di una esposizione debitoria quantificata in complessivi €. 117.293,21, di cui €. 6.579,81 relativi a debiti erariali, e la restante somma quale quota parte del maggior debito (pari ad €.224.100,00) residuo nei confronti della Deutsche Bank spa, maturato a seguito della risoluzione per inadempimento - mancato pagamento di nr. 5 rate consecutive - del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.7.2009, avente durata trentennale;

con il piano in esame, quindi, [REDACTED] propone il ripianamento del solo debito per sorte capitale (pari ad € 110.000,00) e non anche per gli interessi; inoltre, il soddisfacimento del piano è rimesso al pagamento di nr. 131 rate, di cui 130 dell'importo di €. 900,00 e la 131^a di €. 293,21, con una durata, quindi, di dieci anni ed undici mesi;

a migliore specificazione della sostenibilità economica del piano da parte del consumatore, è espressamente indicato che la quota mensile graverebbe quanto ad €. 350,00 a carico di ILARDI Rosolino, quanto ad €. 350,00 a carico di [REDACTED] fratello convivente del



consumatore, ed €. 200,00 a carico di [REDACTED] padre anch'egli convivente: i primi due lavoratori dipendenti, ed il terzo pensionato;

[REDACTED] LANDI Salvatore e Giuseppe hanno prodotto dichiarazione di impegno alla corresponsione delle rispettive quote, ed allegato documentazione comprovante i rispettivi introiti mensili;

il professionista incaricato quale O.C.C. ha dato regolare comunicazione del piano ai creditori e, con il decreto di fissazione dell'udienza, il G.D. ha già verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9, e la insussistenza di atti in frode ai creditori: né in ordine a tale ultimo requisito sono state allegare circostanze nuove da parte dell'unico creditore costituitosi, la Deutsche Bank spa;

quanto al dissenso, o meglio al mancato consenso del creditore Deutsche Bank spa, esso è privo di effetto ai fini della procedura, in quanto la contestazione della convenienza è infondata, atteso che ai sensi dell'art. 12 bi comma IV della legge in parola prevede che quando uno dei creditori contesta la convenienza del piano, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dalla sua esecuzione in misura non inferiore all'ipotesi liquidatoria;

nel caso di specie, il prezzo di acquisito dell'immobile da parte del consumatore è risultato essere pari ad €. 125.000,00 (prezzo non contestato), convenuto nell'anno 2009, in epoca antecedente alla crisi del mercato immobiliare con conseguente deprezzamento degli immobili; inoltre, l'immobile su cui grava l'ipoteca a favore del creditore mutuante è stato interessato da interventi non autorizzati la cui rimozione, in caso di mancata sanatoria, determinerebbe ulteriori costi destinati a gravare, diminuendolo, sul prezzo di vendita in sede esecutiva, perché posti a carico dell'eventuale aggiudicatario/acquirente;

ora, se non vi è dubbio alcuno che la cifra offerta è significativa minore (di oltre la metà), rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove il contratto avesse avuto regolare esecuzione, nondimeno si tratta di una eventualità esplicitamente prevista dal legislatore nella disciplina che regola il piano del consumatore, allorquando – come nel caso di specie – il bene oggetto di garanzia non è capiente per garantire il credito residuo;

peraltro, non può non evidenziarsi che gli interessi convenuti erano stati modulati in relazione ad un contratto avente una durata di trenta anni (quindi destinato a concludersi nel 2039), mentre il piano in esame contempla una conclusione fisiologica, significativamente minore, prevedibilmente nell'anno 2028;



in ogni caso, non va dimenticato che la finalità precipua della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e tentando mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione;

se si considera peraltro che alla banca creditrice il piano in questione consente comunque di essere soddisfatta dell'intero capitale in un lasso temporale comunque inferiore rispetto alla durata del rientro dal mutuo originario, ed a realizzare in recupero di una somma non minore di quella che potrebbe essere ricavata dalla vendita liquidativa del bene ipotecato, si può quindi concludere formulando un giudizio di ragionevole convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, che deve essere privilegiata soltanto in presenza di comprovati – e qui assenti – vantaggi per il creditore, che, comunque, mantiene la garanzia ipotecaria sull'immobile;

va escluso che la situazione di sovraindebitamento possa essere considerata volontariamente provocata dal debitore; vale a tale proposito richiamare quanto rassegnato dall'organismo in ordine alle condizioni economiche in cui versava il consumatore all'atto della stipula del mutuo con la Deutsche Bank spa, ed al sopraggiungere dello stato di crisi a seguito del licenziamento e del perdurare dello stato di disoccupazione per un arco temporale tale da rendere impossibile il mantenimento dell'obbligo contrattualmente assunto, senza che, di contro, il debitore abbia comunque compiuto atti idonei ad aggravare la sua condizione o ad effettuare pagamenti preferenziali pregiudizievoli del principale creditore nei cui confronti era obbligato;

la credibilità del piano, allo stato, non risulta intaccata dalle osservazioni mosse dalla banca creditrice in relazione alle condizioni economiche del debitore e degli ulteriori soggetti intervenuti al fine di garantire il pagamento dei ratei mensili in cui si articola il piano di rientro, atteso che tutti allo stato risultano stabilmente titolari di introiti mensili; inoltre, la condivisione della abitazione nell'immobile di proprietà del ricorrente consente loro, pur nell'evidente condizione di disagio, di ammortizzare, condividendole, le spese quotidiane, con indubbio risparmio a vantaggio della necessaria disponibilità per onorare l'impegno assunto;



infine, va posto a carico del professionista dott. [REDACTED], nella qualità di O.C.C., l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte;

p.q.m.

visto l'art. 12 bis L. 3/2012

omologa

*il piano del consumatore proposto in data 5.7.2016 da [REDACTED]
[REDACTED] nato a Palermo il 22.10.1983 con l'ausilio della dott.ssa RUNZA Daniela in qualità di O.C.C.;*

dispone

la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Professionista, a tutti i creditori;

dispone

*a cura dell'O.C.C. la pubblicazione del presente provvedimento
www.tribunalepalermo.it*

affida

all'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte, e di depositare relazione semestrale sullo stato della esecuzione del piano.

Palermo 21.11.2016

*Il Giudice delegato
(Giuseppe Sidoti)*



ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso

Per l'ammissione alla procedura di Piano del Consumatore

ex art. 12-bis Legge n. 3/2012

nell'interesse del signor [REDACTED], nato a Palermo il [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, via
[REDACTED] i quali indicano per le notifiche e comunicazioni di legge i
seguenti indirizzi PEC: [REDACTED] giusto
mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti della legge n. 3/2012 e segnatamente:
 - A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
 - B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
2. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012;
3. lo stesso non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

4. il ricorrente, sempre conformemente al predetto dettato normativo, ha altresì fatto richiesta di nomina di un gestore presso l' [REDACTED]

C [REDACTED]";

5. all'esito di tale istanza, il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi l' [REDACTED], che ha accettato l'incarico conferito, nominando quale Gestore della crisi, l'Avv. Giuseppina Graci (cfr. all. 1);

6. la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata, ai sensi dell'art 9, comma 2, della legge n. 3/2012, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

7. [REDACTED] e per suo tramite, l'Avv. Giuseppina Graci ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (cfr. all. 2);

Tutto ciò essenzialmente premesso il Signor [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di "Piano del Consumatore" a norma degli articoli 9 e s.s. della legge n. 3/2012, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi.

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE.

DATI ANAGRAFICI DEL SOVRAINDEBITATO E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Descrizione	Dati del debitore
Titolo Personale	Sig.
Nome	[REDACTED]
Cognome	Il [REDACTED]
Codice Fiscale	[REDACTED]
Comune di nascita	Palermo
Data di nascita	[REDACTED]

Comune di residenza	██████████
Indirizzo di residenza	V. ██████████ Lungro
Stato civile	Coniugato (sentenza di separazione depositata dal Tribunale di Palermo il ██████████)
Regime patrimoniale	Regime di comunione dei beni
Situazione occupazionale	Impiegato

Il debitore è il Sig. ██████████, nato a Palermo il 12 ██████████

Il suo nucleo familiare, come si evince dalla sentenza di separazione del 6.10.2020, è composto da quattro persone (cfr. all. 3):

1. ██████████ - debitore;
2. S. ██████████ - moglie;
3. ██████████ - figlio;
4. C. ██████████ - figlio.

Al fine di descrivere al meglio la situazione familiare del sig. ██████████ va subito posto in evidenza che con la sentenza n. 2998/2020 del 6.10.2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. I - civile, è stata pronunciata «*la separazione personale dei coniugi S. ██████████ [...] e C. ██████████ [...] di cui al matrimonio celebrato a Palermo in data 29.9.1993, trascritto negli atti dello Stato civile del comune di Palermo dell'anno 1993 al n. 186, parte II, seria A, Vol. 2023*».

Con la sentenza sopra richiamata il Tribunale di Palermo ha disposto:

- l'affidamento congiunto del figlio minore C. ██████████, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna;

- l'obbligo a carico del sig. [REDACTED] di versare a favore di [REDACTED] entro giorno cinque di ogni mese un contributo di € 250,00, a titolo di mantenimento del figlio [REDACTED]
- l'obbligo a carico del sig. [REDACTED] di versare a favore di [REDACTED] entro giorno cinque di ogni mese un contributo di € 100,00, a titolo di mantenimento del figlio [REDACTED]
- l'obbligo a carico del sig. [REDACTED] di versare a favore di [REDACTED] entro giorno cinque di ogni mese un contributo di € 350,00, per il suo personale mantenimento.

Con la sentenza di separazione il Tribunale di Palermo ha altresì previsto che relativamente alle spese "extra assegno" (spese mediche diverse dalle spese ordinarie, spese scolastiche e spese extra scolastiche) l'onere di provvedere è ripartito nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori.

Nonostante non sia possibile documentare analiticamente gli importi corrisposti per questa tipologia di spese "extra assegno", gli stessi possono essere quantificati in circa € 100,00 al mese. Si tratta, in particolare, di somme di denaro che il sig. [REDACTED] corrisponde al figlio [REDACTED], ancora minorenne, per soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana. Al contrario, nessun importo viene corrisposto nei confronti del figlio [REDACTED] oggi maggiorenne, in considerazione del fatto che lo stesso svolge un'attività di lavoro subordinato presso uno studio di consulenza.

Come si è visto, le voci di spesa fin qui indicate fanno esclusivo riferimento a quanto corrisposto dal sig. Patti nei confronti della sig.ra [REDACTED] e dei figli [REDACTED].

In ragione di ciò, a queste spese mensili si sommano quelle afferenti alle necessità personali del sig. [REDACTED] che possono essere così suddivise (cfr. all. 4):

- benzina per l'auto: € 150,00/mese;
- vitto e altre spese ordinarie: € 450,00/mese;
- spese mediche media: € 15,00/mese
- bollo e assicurazione auto annuali: € 800,00/anno (€ 66,00/mese)

Tra le spese mensili che il sig. [REDACTED] sopporta non vi sono voci relative ai costi di affitto, utenze per somministrazione di luce, gas e acqua e spese condominiali. Questa circostanza è data dal fatto che il sig. [REDACTED] nella qualità di agente di Polizia di Stato, già dal 2016, a causa di una precaria situazione finanziaria, per corrispondere gli importi necessari al mantenimento della propria famiglia (affitto, utenze, spese ordinarie e straordinarie) e riuscire, contestualmente, ad adempiere agli obblighi assunti con la banca e con le finanziarie, risiede ed alloggia stabilmente presso la caserma L [REDACTED] [REDACTED] (cfr. all. 5).

Da un computo complessivo delle spese fisse che il sig. [REDACTED] sopporta si rileva che:

- a) il totale delle spese mensili, personali e familiari, ammonta ad € 1.481,00;
- b) il totale delle spese fisse annuali ammonta ad € 17.772,00.

L'analisi degli indici ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 2 figli, indica la spesa media relativa all'area geografica di residenza pari ad € 2.070,78, pertanto, si ritengono congrue e molto contenute le spese indicate dal debitore.

SITUAZIONE DEBITORIA¹

Il signor [REDACTED] ha fornito le informazioni necessarie ad effettuare un'accurata analisi della situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria che può essere così rappresentata:

BNL – GRPPO BNP PARIBAS²

1. Contratto di mutuo ipotecario n. 1408659, stipulato dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED] in data 22.12.2009 per l'acquisto dell'immobile sito in Caccamo, in contrada Sannitta snc, identificato in catasto al foglio 11, particella 747, categoria A/7, superficie catastale 74 m².

¹ Si precisa che la situazione debitoria del sig. Patti Maurizio è stata ricostruita sulla base dei documenti consegnati e delle informazioni dallo stesso fornite. Al fine di offrire un'analisi analitica e puntuale della posizione debitoria del cliente è stata avanzata formale richiesta nei confronti di tutti i creditori che soltanto in alcuni casi hanno trasmesso i documenti afferenti ai contratti di finanziamento.

² Tutte le informazioni contenute nel presente prospetto sono state fornite direttamente da BNL – Gruppo BNP Paribas, a seguito di richieste appositamente inoltrate.

L'importo effettivamente erogato dalla banca al momento della stipula del contratto in questione è stato di € 80.000,00, da restituire in 25 anni (n.ro 300 rate mensili), mediante pagamento di rate mensili di importo costante pari ad € 459,79, per un totale complessivo da rimborsare pari ad € 110.349,60.

In data 10.4.2018, il sig. [REDACTED], in considerazione delle precarie condizioni economiche del primo e della mancata percezione di reddito da parte della seconda, hanno sottoscritto con l'istituto di credito un accordo di rinegoziazione del debito residuo, che prevedeva l'estinzione del contratto di mutuo originario (cfr. all. 6).

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

5.	
COOBBLIGATO:	[REDACTED]
COOBBLIGATO:	[REDACTED]
ISTITUTO DI CREDITO:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DATI AGGIORNATI AL:	30.04.2018
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	400000000000555147
TIPO DI CREDITO:	MUTUO IPOTECARIO
FASE DEL CREDITO:	ESTINTO ANTICIPATAMENTE
DATA INIZIO:	22.12.2009
DATA FINE:	10.04.2018
PERIODICITA' RIMBORSI:	MENSILE
NUMERO TOTALE RATE:	300
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:	459
IMPORTO RATA IN SCADENZA:	0
RATE RESIDUE:	0
IMPORTO RESIDUO:	0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:	0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:	0

Con il predetto accordo le parti hanno stabilito il rimborso del capitale residuo, a partire dalla rata in scadenza al 30.4.2018, mediante un piano di ammortamento composto da n. 240 rate mensili costanti, ciascuna di importo pari ad € 336,13, con scadenza il 31.3.2038.

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

2.

COOBBLIGATO:

COOBBLIGATO:

ISTITUTO DI CREDITO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

DATI AGGIORNATI AL:

30.11.2020

CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:

400000000001408659

TIPO DI CREDITO:

MUTUO IPOTECARIO

FASE DEL CREDITO:

ACCORDATO

DATA INIZIO:

10.04.2018

DATA FINE:

31.03.2038

PERIODICITA' RIMBORSI:

MENSILE

SCADENZA PRIMA RATA:

30.04.2018

NUMERO TOTALE RATE:

240

IMPORTO RATA MENSILIZZATA:

336

IMPORTO RATA IN SCADENZA:

336

RATE RESIDUE:

208

IMPORTO RESIDUO:

56.690

RATE SCADUTE E NON PAGATE:

0

IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:

0

Tenuto conto del fatto che, fino ad oggi, il sig. [REDACTED] ha regolarmente adempiuto al pagamento di tutte le rate scadute, secondo il piano di ammortamento concordato, l'importo residuo ancora da versare è pari a circa € 56.253,00, come precisato dalla banca in una mail inviata al Gestore (cfr. all. 7).

2. Contratto di finanziamento personale n. 390548, con cui è stato erogato un importo effettivo, al netto dei costi, pari ad € 30.811,68, da restituire in n. 120 rate mensili di importo costante pari ad € 325,00, a decorrere dal 30.4.2018 e fino al 31.03.2028, per un totale complessivo da rimborsare pari ad € 39.000,00 (cfr. all. 8) È bene evidenziare che il presente finanziamento è stato richiesto ed ottenuto con l'unico fine di estinguere i precedenti contratti di finanziamento stipulati con Findomestic ed ottenere una riduzione degli importi ratealmente pagati ogni mese a fronte dei contratti sottoscritti.

A conferma di quanto sopra detto, si produce l'estratto conto del primo trimestre dell'anno 2018 da cui è possibile evincere che gli importi erogati da BNL sono stati immediatamente trasferiti a Findomestic (cfr. all. 9).

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati relativi all'estratto conto

15/03/2018	48	Bonifico del 15.03.18 da BNL FINANCE S.P.A. per 0000027LIQUIDAZIONE [REDACTED] 90548	30.811,68 €
15/03/2018	48	Bonifico del 15.03.18 da BNL FINANCE S.P.A. per 0000032LIQUIDAZIONE P [REDACTED] 91695	23.100,26 €
19/03/2018	26	Vostro bonifico - Spese: 0,65EUR MOB-696893362 BI FAV. 02800-000000250003 Findomest	42.863,34 €
19/03/2018	26	Vostro bonifico - Spese: 0,65EUR MOB-696893399 BI FAV. 02800-000000250003 Findomest	4.626,93 €
19/03/2018	26	Vostro bonifico - Spese: 0,65EUR MOB-696893427 BI FAV. 02800-000000250003 Findomest	2.034,57 €

Tenuto conto del fatto che, fino ad oggi, il sig. [REDACTED] ha regolarmente adempiuto al pagamento di tutte le rate scadute, l'importo residuo ancora da versare è pari a circa € 27.300,00.

3. Contratto di finanziamento personale n. 391695, con cui è stato erogato un importo effettivo, al netto dei costi, pari ad € 23.100,26, da restituire in n.ro 84 rate mensili di importo costante pari ad € 330,00, a decorrere dal 30.4.2018 fino al 31.03.2025, per un totale complessivo da rimborsare pari ad € 27.720,00³ (cfr. all. 10).

Tenuto conto del fatto che, fino ad oggi, il sig. [REDACTED] ha regolarmente adempiuto al pagamento di tutte le rate scadute, secondo il piano di ammortamento previsto, l'importo residuo ancora da versare è pari a circa € 21.480,00.

Il presente finanziamento, come quello descritto al precedente punto 2), è stato richiesto ed ottenuto con l'unico fine di estinguere i precedenti contratti di finanziamento stipulati con Findomestic, ed ottenere una riduzione, sia pure temporanea, degli importi mensilmente pagati (si veda lo stralcio dell'estratto conto a inizio pagina).

A conferma di quanto sopra detto, si produce l'estratto conto del primo trimestre dell'anno 2018 da cui è possibile evincere che gli importi erogati da BNL con i predetti finanziamenti sono stati immediatamente trasferiti a Findomestic S.p.a. (cfr. all. 9).

4. Conto corrente n. 11897 intrattenuto presso lo sportello BNL 4703 sul quale insiste, fin dal 9.9.1992, una linea di credito di € 4.000 allo stato utilizzata per € 3.478,00 come precisato dalla banca in una mail inviata al Gestore (cfr. all. 7).

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

³ Dopo aver stipulato il contratto in questione, il sig. Patti ha subito un pignoramento dello stipendio con la conseguenza che, durante la decorrenza dell'azione esecutiva (24 mesi), l'importo ceduto alla banca si è automaticamente ridotto a 95,00 euro mensili (cfr. all. 11).

11.
 RICHIEDENTE: E [REDACTED]
 ISTITUTO DI CREDITO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 DATI AGGIORNATI AL : 30.11.2020
 TIPO DI CREDITO: FIDO DI CONTO
 FASE DEL CREDITO: ACCORDATO
 DATA INIZIO: 09.09.1992
 DATA FINE: 30.11.2021
 DETTAGLIO IMPORTI AFFIDAMENTO:

ANNO/MESE	ACCORDATO	UTILIZZATO	GARANTITO	ALTRE SEGNALAZIONI
2020/11	4.000	2.234	0	-
2020/10	4.000	2.002	0	-
2020/09	4.000	2.275	0	-

5. Carta di credito n. VY 10035232567 con plafond di € 2.500, attiva dal 7.11.2014, allo stato utilizzata per € 753,00 come precisato dalla banca in una mail inviata al Gestore (cfr. all. 7).

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

10.
 RICHIEDENTE: E [REDACTED]
 ISTITUTO DI CREDITO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 DATI AGGIORNATI AL: 30.11.2020
 CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO: *****358
 TIPO DI CREDITO: CARTA DI CREDITO A SALDO
 FASE DEL CREDITO: ACCORDATO
 DATA INIZIO: 07.11.2014
 DATA FINE: -
 LIMITE UTILIZZO: 2.500
 PERIODICITA' ADDEBITI: MENSILE
 IMPORTO RESIDUO: 0
 RATE SCADUTE E NON PAGATE: 0
 IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: 0
 DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:
 RITARDI DI PAGAMENTO: 000000000000000000000000000000
 ALTRE SEGNALAZIONI: 000000000000000000000000000000
 PEGGIOR STATO SEGNALATO: -

FINDOMESTIC – GRUPPO BNP PARIBAS⁴

1. Contratto di carta di credito n. 20020211588301, sottoscritto il 29.8.1994 (cfr. all. 12).

⁴ Tutte le informazioni contenute nel presente prospetto sono state direttamente fornite da Findomestic – Gruppo BNP Paribas, a seguito di richieste appositamente inoltrate.

Alla data del 27.1.2021 risulta che il sig. [REDACTED] ha utilizzato un importo - comprensivo di interessi - pari ad € 44.525,68, a fronte del quale ha rimborsato un totale di €. 39.727,66, con un residuo ancora da corrispondere pari ad € 4.798,02.

Il sig. [REDACTED] ha sottoscritto il presente contratto subito dopo aver contratto matrimonio con la sig.ra [REDACTED] per poter far fronte alle spese di affitto e arredamento della casa coniugale, sita in Palermo, in via S [REDACTED]

2. Carta di credito revolving n. 20020211588302, accordata l'8.5.2013 (cfr. all. 13).

Alla data del 27.1.2021 risulta che il sig. [REDACTED] ha utilizzato un importo - comprensivo di interessi - pari ad € 32.708,87, a fronte del quale ha restituito un totale di €. 27.562,48, con un residuo ancora da corrispondere pari ad € 5.146,39.

Il sig. [REDACTED] ha sottoscritto il presente contratto al fine di soddisfare le esigenze di liquidità che iniziavano a manifestarsi anche in considerazione del fatto che a seguito dell'acquisto dell'immobile sito in Caccamo, come si dirà nel prosieguo del presente ricorso, la sig.ra [REDACTED] veniva licenziata, con la conseguenza che l'onere di far fronte a tutte le spese familiari (ordinarie e straordinarie) gravava esclusivamente sull'odierno ricorrente.

3. Carta di credito revolving n. 10072008872843, concessa il 22.3.2019 (cfr. all. 14).

Alla data del 27.1.2021 risulta che il sig. [REDACTED] ha utilizzato un importo, comprensivo di interessi, pari ad € 3.882,66, a fronte del quale ha restituito un totale di € 874,09, con un residuo ancora da corrispondere pari ad € 3.131,11.

In merito all'utilizzo delle carte di credito a saldo e delle carte revolving, si fa presente che, come sovente accade, le stesse sono state utilizzate dal sig. [REDACTED] per sopperire alla costante crisi di liquidità generatasi a causa dei diversi contratti di finanziamento sottoscritti.

Sul punto, specie con riferimento al contratto indicato sopra al punto 3), deve farsi notare la responsabilità del soggetto finanziatore che ha concesso l'utilizzo di tale strumento di credito senza preventivamente verificare le esposizioni debitorie del sig. Patti e il grado di solvibilità di quest'ultimo, particolarmente compromesso all'epoca dei fatti.

AGOS DUCATO S.P.A.⁵

1. Carta di credito rateale n. 37630268501831, concessa il 3.4.2020, con cui è stato erogato un importo effettivo di € 850,00.

Come confermato dall'operatore telefonico della Agos, alla data del 26.1.2021 residuava un importo di € 64,21.

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

7.

RICHIEDENTE:

[REDACTED]

ISTITUTO DI CREDITO: AGOS DUCATO SPA
DATI AGGIORNATI AL: 30.11.2020
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO: *****610

TIPO DI CREDITO: CARTA DI CREDITO RATEALE
FASE DEL CREDITO: ACCORDATO
DATA INIZIO: 03.04.2020
DATA FINE: -
LIMITE UTILIZZO: 850
PERIODICITA' ADDEBITI: MENSILE
IMPORTO RESIDUO: 194
RATE SCADUTE E NON PAGATE: 0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: 0

2. Carta revolving n. 37653813326611, concessa il 31.5.2017, con cui è stato messo a disposizione un importo effettivo di € 4.000,00.

Come confermato dall'operatore telefonico della Agos, alla data del 26.1.2021 residua un importo a debito pari ad € 4.197,29

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

8.

RICHIEDENTE:

[REDACTED]

ISTITUTO DI CREDITO: AGOS DUCATO SPA
DATI AGGIORNATI AL: 30.11.2020
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO: *****275

TIPO DI CREDITO: AFFIDAMENTO REVOLVING
FASE DEL CREDITO: ACCORDATO
DATA INIZIO: 31.05.2017
DATA FINE: -
LIMITE UTILIZZO: 4.000
PERIODICITA' ADDEBITI: MENSILE
IMPORTO RESIDUO: 0
RATE SCADUTE E NON PAGATE: 0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: 0

⁵ Le informazioni contenute nel presente prospetto, in data 26.1.2021, sono state fornite direttamente al sig. Patti Maurizio da un operatore di call center della Agos Ducato S.p.a., in considerazione del fatto che il medesimo creditore, nonostante le formali richieste, non ha mai provveduto ad inviare la relativa documentazione. Per alcuni contratti il sig. Patti ha fornito la relativa documentazione.

3. Carta di credito n. 4301522330359879, accordata il 27.1.2017, con cui è stato erogato un importo effettivo di € 3.100,00.

Come confermato dall'operatore telefonico della Agos, alla data del 26.1.2021 residua un importo a debito pari ad € 3.250,45.

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

9.	
RICHIEDENTE:	██████████
ISTITUTO DI CREDITO:	AGOS DUCATO SPA
DATI AGGIORNATI AL:	31.10.2020
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	*****710
TIPO DI CREDITO:	CARTA DI CREDITO A SALDO
FASE DEL CREDITO:	ACCORDATO
DATA INIZIO:	27.01.2017
DATA FINE:	-
LIMITE UTILIZZO:	3.100
PERIODICITA' ADDEBITI:	MENSILE
IMPORTO RESIDUO:	0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:	0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:	0

In merito all'utilizzo delle carte di credito a saldo e delle carte revolving rilasciate da Agos Ducato S.p.a. e indicate sopra ai punti 1), 2) e 3), si fa presente che, come sovente accade, le stesse sono state utilizzate dal sig. ██████ per sopperire alla costante crisi di liquidità generatasi a causa dei diversi contratti di finanziamento sottoscritti.

Sul punto deve farsi notare la responsabilità del soggetto finanziatore che ha concesso l'utilizzo di tale strumento di credito senza preventivamente verificare le esposizioni debitorie del sig. ██████ e il grado di solvibilità di quest'ultimo, particolarmente compromesso all'epoca dei fatti.

4. Contratto di finanziamento n. 58198477, con cui è stato erogato un importo effettivo di € 5.000,00.

In merito, l'operatore telefonico della Agos Ducato S.p.a. non ha fornito alcuna informazione con riguardo alle somme ancora da restituire che secondo le informazioni fornite direttamente dal sig. ██████ ammonta ad €. 3.834 (cfr. all. 15).

Di seguito si riporta uno stralcio dei dati estratti dal CRIF

3.

RICHIEDENTE:	██████████
ISTITUTO DI CREDITO:	AGOS DUCATO SPA
DATI AGGIORNATI AL:	30.11.2020
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO:	01058198477
TIPO DI CREDITO:	PRESTITO PERSONALE
FASE DEL CREDITO:	ACCORDATO
DATA INIZIO:	10.01.2018
DATA FINE:	28.11.2020
PERIODICITA' RIMBORSI:	MENSILE
SCADENZA PRIMA RATA:	08.02.2018
NUMERO TOTALE RATE:	60
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:	123
IMPORTO RATA IN SCADENZA:	123
RATE RESIDUE:	0
IMPORTO RESIDUO:	0
RATE SCADUTE E NON PAGATE:	0
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:	0

Le ragioni sottese alla richiesta del presente finanziamento vanno ricercate nello sfratto subito dal sig. ██████ in relazione all'immobile sito in Palermo, in ██████

██████

Più precisamente, il predetto immobile, fino all'anno 2015, costituiva la casa coniugale in cui risiedeva il sig. ██████ insieme alla moglie e ai figli.

Dopo quella data, a causa della separazione personale dei coniugi, l'immobile è rimasto nella disponibilità esclusiva della sig.ra ██████ e dei figli del sig. ██████

Nel corso dell'anno 2018, a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione, il sig. ██████ intestatario del contratto di affitto, subiva un procedimento di convalida di sfratto a cui conseguiva il rilascio dell'immobile e un successivo pignoramento (cfr. all. 16).

A seguito di ciò, la sig.ra ██████ insieme ai figli si trasferiva presso un nuovo immobile, sito in via ██████ in cui attualmente risiede (sul punto si veda pagina 21 del presente ricorso).

Il trasferimento, tuttavia, comportava diverse spese, quali: trasloco, versamento della caparra per il nuovo immobile, registrazione del contratto, versamento delle mensilità correnti.

In quell'occasione, non avendo alcuna disponibilità economica, la sig.ra ██████ chiedeva ed otteneva l'intervento del sig. ██████ che si faceva interamente carico di tutte le spese dell'operazione, stipulando il contratto in questione.

Come si vede, una volta ottenuto il finanziamento, il sig. [REDACTED] ha interamente trasferito alla sig.ra [REDACTED] gli importi erogati con il presente contratto.

12/01/2018	12/01/2018	48	Bonifico del 12.01.18 da AGOS DUCATO S.P.A. per BONIFICI CLIENTI	5.000,00 €
15/01/2018	15/01/2018	26	Vostro bonifico - Spese: 0,65EUR MOB-696388693 BI FAV. 04603-00000001220 Strippoli	5.000,65 €

A conferma di quanto sopra detto, si produce l'estratto conto del primo trimestre dell'anno 2018 da cui è possibile evincere che gli importi erogati da BNL sono stati immediatamente trasferiti alla sig.ra [REDACTED] (cfr. all. 9).

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.⁶

Il ricorrente è debitore nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. per un totale di € 811,31 per tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti oltre a tributi provinciali, IMU, imposta di registro, Tassa automobilistica, oltre interessi e sanzioni (cfr. all. 17).

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

A fronte della situazione debitoria in precedenza dettagliata, il Sig. [REDACTED] dispone di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, la cui composizione ed il relativo valore è di seguito dettagliato:

Patrimonio Mobiliare

Autovettura marca RENAULT, modello Megane, targa [REDACTED] anno di immatricolazione 11.1.2007, acquistata usata dal padre del sig. [REDACTED] Maurizio, con atto tra privati in data 14.10.2016 al prezzo di € 500,00 così come risulta da visura PRA allegata. Oggi l'automobile descritta ha un valore di mercato pari ad € 0,00 (cfr. all. 18).

Flussi Redditali

I flussi reddituali a disposizione del Sig. [REDACTED] sono rappresentati unicamente dalla retribuzione mensile erogata dal Ministero dell'Interno, per il lavoro svolto alle dipendenze della Polizia di Stato, il cui importo medio mensile, calcolato tenendo

⁶ Estratti di ruolo forniti da Riscossione Sicilia S.p.a.

in considerazione gli emolumenti percepiti nel corso dell'anno 2020, è pari a circa € 2.495,00 (cfr. all.19).

Patrimonio immobiliare

Da un'ispezione catastale del 10.6.2020 effettuata utilizzando le banche dati dall'Agenzia delle Entrate è emerso che il sig. [REDACTED] Maurizio è proprietario:

1) insieme alla sig.ra [REDACTED], della quota indivisa di $\frac{1}{2}$, di un immobile sito nel comune di Caccamo (PA), iscritto in catasto al foglio 11, particella 747, categoria A/7 (unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello), rendita catastale € 348,61 (cfr. all. 20).

Da un'interrogazione delle banche dati delle quotazioni immobiliari effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate è emerso che "*le abitazioni civili*" ricadenti in quella zona hanno un valore medio al mq² compreso tra € 370,00 ed € 550,00 (cfr. all. 21). In considerazione delle condizioni in cui si trova l'immobile in questione, al fine di individuarne il valore di mercato, è possibile operare una media tra il valore OMI minimo e quello massimo (pari ad € 645) e moltiplicare il risultato ottenuto ai metri quadrati della superficie risultante dalla visura catastale.

Così operando, il valore dell'immobile può essere complessivamente quantificato in € 47.730,00, il cui 50%, pari ad € 23.865,00, afferisce alla quota del sig. [REDACTED]

2) insieme al padre, sig. [REDACTED] Bartolomeo, e alla sorella, sig.ra [REDACTED] Sabrina, della quota indivisa di $\frac{1}{3}$ di un immobile sito in Palermo, in via [REDACTED] iscritto in catasto al foglio 49, particella 1821, sub 58, categoria A/3 (abitazione di tipo economico, appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili), rendita catastale € 348,61 (cfr. all. 20).

Da un'interrogazione delle banche dati delle quotazioni immobiliari, effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che "*le abitazioni di tipo economico*" ricadenti in quella zona hanno un valore medio al mq² compreso tra € 850,00 ed € 1.050,00 (cfr. all. 22).

In considerazione delle condizioni in cui si trova l'immobile in questione, al fine di individuarne il valore di mercato, è possibile operare una media tra il valore OMI minimo e quello massimo (pari ad € 950,00) e moltiplicare il risultato ottenuto ai metri quadrati della superficie risultante dalla visura catastale.

Così operando, il valore dell'immobile può essere complessivamente quantificato in € 116.850,00 il cui 33,3%, pari ad € 38.950,00, afferisce alla quota del sig. [REDACTED]

3) insieme al padre, sig. [REDACTED] e alla sorella, sig.ra [REDACTED] della quota indivisa di 1/3 di un box auto sito in Palermo in via [REDACTED] [REDACTED] iscritto in catasto al foglio n. 49, particella 1822, s. [REDACTED] (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), rendita catastale € 36,00, che costituisce pertinenza dell'immobile di via [REDACTED] indicato sopra al punto 2) (cfr. all. 20).

Da un'interrogazione delle banche dati delle quotazioni immobiliari, effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che i "box auto" ricadenti in quella zona hanno un valore medio al mq² compreso tra € 780,00 ed € 1.100,00 (cfr. all. 23).

In considerazione delle condizioni in cui si trova l'immobile in questione, al fine di individuarne il valore di mercato, è possibile operare una media tra il valore OMI minimo e quello massimo (pari ad € 940,00) e moltiplicare il risultato ottenuto ai metri quadrati della superficie risultante dalla visura catastale.

Così operando, il valore dell'immobile può essere complessivamente quantificato in € 16.920,00 il cui 33,3%, pari ad € 5.640,00, afferisce alla quota del sig. [REDACTED] Maurizio.

UTERIORI ACCERTAMENTI ESEGUITI

Presa visione dei documenti presentati dal debitore, si è provveduto ad eseguire ulteriori accertamenti e controlli, dopo essere stata autorizzata ad accedere ed al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche, nonché con l'acquisizione delle informazioni direttamente dal debitore.

Vengono di seguito riepilogati gli accertamenti effettuati.

- certificato dei Carichi Pendenti (cfr. all. 24);

- sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (cfr. all. 25);
- ispezione Ipotecaria Agenzia delle Entrate S.p.A. (cfr. all. 26);

BREVE RELAZIONE FORNITA DAL DEBITORE

Nel corso dei numerosi incontri, l'istante ha relazionato verbalmente alla scrivente difesa le cause che hanno determinato la sua situazione di sovraindebitamento. Dall'analisi dei documenti si può affermare che quanto riferito dal cliente coincide con quanto è poi emerso dall'analisi documentale e meglio rappresentata nel proseguo.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dalla scrivente difesa, nonché le ulteriori informazioni acquisite nel corso dei colloqui tenutisi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. [REDACTED]

Nonostante la causa principale del sovraindebitamento del sig. [REDACTED] sia da ricercare nella dissoluzione del rapporto matrimoniale (avvenuta nell'anno 2015), si ritiene opportuno, al fine di comprendere al meglio la situazione, offrire una rappresentazione più ampia che tenga conto anche dei fatti verificatisi prima di quel momento.

Infatti, come si avrà modo di vedere, dalla narrazione effettuata dal debitore si evince un ricorso costante allo strumento dei contratti di finanziamento, stipulati sempre nella consapevolezza di poter far fronte alle obbligazioni assunte.

Nel corso dell'anno 1993 il sig. [REDACTED] contraevano matrimonio. In quegli anni l'odierno ricorrente lavorava presso le assicurazioni Generali e percepiva una retribuzione media mensile di £. 1.500.000,00.

Per sostenere le spese del matrimonio e dell'arredamento della casa presa in affitto a Palermo, in via [REDACTED], in cui si sarebbe trasferito a vivere con la sig.ra [REDACTED] sottoscriveva il primo contratto di finanziamento (cfr. all. 27).

A seguito di ciò, l'odierno ricorrente sottoscriveva un nuovo contratto di finanziamento con cui provvedeva ad acquistare un'autovettura, marca Renault, modello Clio, intestata alla sig.ra [REDACTED] e ancora oggi nella sua disponibilità.

In data 17.12.1998, il sig. [REDACTED] veniva assunto alle dipendenze della Polizia di Stato, percependo per i primi sei mesi uno stipendio pari a £. 1.000.000,00, poi aumentato, al termine del periodo di formazione semestrale, in £. 1.600.000,00.

Nel corso dell'anno 2010, il sig. [REDACTED] sottoscrivevano un contratto di mutuo ipotecario con cui acquistavano una casa sita in Caccamo, in contrada Sannitta.

L'assunzione di un nuovo debito veniva effettuata dai coniugi nella consapevolezza di poter contare sullo stipendio del sig. [REDACTED] e su quello percepito dalla sig.ra [REDACTED] che da circa un anno era stata assunta alle dipendenze di un'azienda che si occupava della realizzazione di impianti di climatizzazione.

Le aspettative del sig. [REDACTED] venivano disattese dall'improvvisa perdita del lavoro da parte del coniuge, avvenuta, per l'esattezza, il mese successivo alla stipula del contratto di mutuo.

Per onorare l'impegno appena assunto con l'istituto di credito, il sig. [REDACTED] si faceva carico in modo esclusivo del pagamento della rata del mutuo che si andava a sommare con le rate dei contratti di finanziamento fino ad allora stipulati.

Nonostante il precario equilibrio della situazione descritta, il sig. [REDACTED] riusciva ad adempiere con regolarità a tutti gli impegni finanziari assunti.

Nel corso dell'anno 2015, esasperati dalle continue discussioni familiari, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] decidevano di interrompere la loro vita matrimoniale.

Questa situazione costringeva il sig. [REDACTED] dapprima, a trasferirsi presso la casa del padre per un periodo transitorio di circa tre mesi e, successivamente, a trasferirsi presso l'immobile di proprietà sito in Caccamo.

Nonostante la separazione di fatto, in adempienza degli impegni assunti nei confronti della sua famiglia, il sig. [REDACTED] continuava ad affrontare puntualmente tutte le spese di mantenimento (€ 700,00), nonché quelle relative all'affitto e alle

utenze della casa di Palermo sita in [REDACTED] (€ 400,00), in cui la sig.ra [REDACTED] continuava a vivere con i figli.

A questi importi, naturalmente, si aggiungevano quelli necessari al sostentamento del sig. [REDACTED] nonché quelli che servivano a far fronte a tutti i debiti assunti, che continuavano ad essere puntualmente pagati.

Nel corso del mese di luglio 2016, il sig. [REDACTED] comunicava alla sig.ra [REDACTED] di non poter più corrispondere i canoni di affitto dell'immobile di via [REDACTED] e, per non creare disagi alla sua famiglia, lasciava nella disponibilità della stessa l'immobile sito a Caccamo, trasferendo immediatamente la propria residenza presso la caserma Lungro in cui attualmente vive e risiede.

Nonostante le difficoltà del marito, la signora [REDACTED] rifiutava di trasferirsi a Caccamo e decideva di continuare ad abitare insieme ai figli nell'immobile di via [REDACTED]

Preso atto della decisione della moglie, il sig. [REDACTED] continuava a corrispondere alla propria famiglia l'importo mensile di € 700,00, ma non riusciva più a pagare i canoni di affitto.

Nel novembre 2016, la sig.ra [REDACTED] chiedeva un aiuto economico (€ 10.000,00) al sig. [REDACTED] necessario, almeno nelle intenzioni, a realizzare alcuni progetti lavorativi che avrebbero consentito alla stessa e ai figli di migliorare nettamente la propria situazione economica.

Il sig. [REDACTED] cercando di tutelare il più possibile gli interessi della propria famiglia, trasferiva sul conto della sig.ra [REDACTED] un importo di € 8.000,00 che si era procurato mediante il rifinanziamento di un precedente contratto (cfr. all. 28).

15/11/2016	15/11/2016	48	Bonifico del 15.11.16 da FIDOMESTIC BANCA S.P.A. per COD.BEN. 020020211588325	9.150,64 €
------------	------------	----	--	------------

16/11/2016	16/11/2016	26	Vostro bonifico - Spese: 0,65EUR MOB-693676952 BI FAV. 04603-000000001220 Strippoli	8.000,65 €
------------	------------	----	--	------------

Nel corso dell'anno 2018, a causa del mancato pagamento dei canoni di affitto dell'immobile di via [REDACTED] al sig. [REDACTED] (intestatario del contratto di affitto) veniva notificato uno sfratto per morosità, con contestuale richiesta di pagamento di tutte le mensilità scadute e non pagate.

Dovendo lasciare l'appartamento in cui aveva vissuto fino a quel momento insieme ai figli, non avendo un lavoro, la sig.ra [REDACTED] chiedeva nuovamente al sig. [REDACTED] di intervenire al fine di pagare le spese di trasloco e la caparra da versare per l'affitto di un nuovo appartamento.

Il sig. [REDACTED] non avendo più alcuna disponibilità, chiedeva ad Agos Ducato S.p.a. un finanziamento di € 5.000,00 euro che una volta concesso veniva interamente trasferito sul conto della sig.ra [REDACTED] (cfr. all. 9).

12/01/2018	12/01/2018	48	Bonifico del 12.01.18 da AGOS DUCATO S.P.A. per BONIFICI CLIENTI	5.000,00 €
15/01/2018	15/01/2018	26	Vostro bonifico - Spese: 0,65EUR MOB-696388693 BI FAV. 04603-000000001220 S [REDACTED]	5.000,65 €

Nonostante l'erogazione di questi importi la sig.ra [REDACTED] chiedeva al sig. [REDACTED] di intervenire nuovamente al momento della stipula del nuovo contratto di affitto, per soddisfare la richiesta di referenze economiche che la proprietaria dell'immobile richiedeva e che la sig.ra Strippoli, non avendo un impiego, non poteva dare.

Il sig. [REDACTED] acconsentiva a questa richiesta e sottoscriveva il contratto di affitto dell'immobile di via [REDACTED] che ancora oggi è abitato dalla sig.ra [REDACTED] e dai [REDACTED] (cfr. all. 29).

La situazione del sig. [REDACTED] a causa dei numerosi debiti contratti, peggiorava costantemente e portava l'odierno ricorrente ad accettare le proposte di carte revolving che venivano effettuate da Agos Ducato S.p.a. e Findomestic, che vedevano nel sig. Patti un debitore puntuale ed affidabile che fino a quel momento aveva onorato tutti i debiti assunti.

Sempre nell'anno 2018, il sig. [REDACTED] riceveva la notifica di un decreto ingiuntivo con cui la proprietaria dell'appartamento di via [REDACTED] intimava il pagamento di tutti i canoni di locazione scaduti e non pagati.

Il sig. [REDACTED] nonostante gli sforzi compiuti, non riusciva a corrispondere gli importi ingiunti e a causa di ciò subiva un pignoramento dello stipendio per un importo complessivo di € 9.434,41, da pagarsi in 24 mesi (cfr. all. 15).

Sempre nell'anno 2018, il sig. [REDACTED] non riuscendo più a sostenere il peso economico derivante dai contratti di finanziamento stipulati, sottoscriveva due contratti di finanziamento con banca BNL che gli avrebbero consentito di estinguere tutti i precedenti debiti assunti, ripianare le scoperture della carte revolving e del conto corrente, ed avere per i successivi anni una rata complessivamente più bassa rispetto a quelle pagate fino a quel momento.

Oggi il sig. [REDACTED] si trova a dover corrispondere mensilmente:

- 1) € 336,13 per il mutuo ipotecario - BNL BNP PARIBAS;
- 2) € 330,00 per la cessione del quinto - BNL BNP PARIBAS;
- 3) € 325,00 per la delega in busta paga - BNL BNP PARIBAS;
- 4) € 109,44 per la carta revolving di Findomestic;
- 5) € 150,00 per la seconda carta revolving di Findomestic;
- 6) € 242,10 per la terza carta revolving di Findomestic;
- 7) € 126,00 per il prestito con Agos Ducato S.p.a.;
- 8) € 119,00 per il contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.a.;
- 9) € 94,00 per la carta revolving di Agos Ducato S.p.a.;
- 10) € 66,86 rata assicurazione auto Agos Ducato S.p.a.;
- 11) € 700,00 per il mantenimento della famiglia;

per un **totale mensile di € 2.598,53.**

Questi importi sono stati tutti corrisposti fino al mese di giugno dell'anno 2020. Da quel momento il sig. [REDACTED] non potendo più far fronte a questa situazione, ha dovuto interrompere i pagamenti delle carte revolving, continuando invece a ad onorare tutti gli altri debiti.

La situazione descritta spiega bene le ragioni del sovraindebitamento del sig. [REDACTED] e il ricorso alla procedura di cui alla legge 3/2012.

**DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE
VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.
MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE.**

Al fine di valutare la diligenza impiegata dall'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni, è d'uopo rilevare che tutti i debiti sono stati contratti al solo fine di fronteggiare le esigenze della famiglia del sig. [REDACTED]

Nell'assunzione di queste obbligazioni l'istante ha sempre potuto contare sul proprio stipendio mensile pari e circa di € 2.495,00.

Fino alla fine dell'anno 2015, momento in cui si è verificata la separazione (di fatto) tra i coniugi, il rapporto rata reddito consentiva al debitore di far fronte con serenità a tutte le obbligazioni assunte.

Soltanto a partire da quel momento, questo rapporto ha iniziato a subire uno sbilanciamento, causato dal moltiplicarsi delle spese mensili direttamente causato dall'allontanamento dalla casa familiare.

Ciò consente di poter evidenziare che il sig. [REDACTED] non ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita. Basti considerare che da più di 5 anni il sig. [REDACTED] non ha più una casa propria, vivendo in camerata presso la caserma [REDACTED]

Tra l'altro, come si è avuto modo di spiegare e documentare, la maggior parte delle risorse economiche ottenute dai finanziamenti è stata destinata all'estinzione di altri finanziamenti accesi ed ha, altresì, costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

Quanto detto dimostra la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni con gli istituti bancari/finanziari.

INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori.

Dall'esame della documentazione ivi depositata e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante è possibile escludere tanto che il Sig. [REDACTED] abbia posto in

essere atti in frode ai propri creditori quanto che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle.

Purtroppo, il sopraggiungere di eventi imprevisi ed imprevedibili, come la separazione, non hanno consentito all'istante di onorare con regolarità le obbligazioni assunte, innescando un meccanismo vorticoso che è sfociato inevitabilmente in una condizione di sovraindebitamento.

RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

ASSUNTE

Risulta evidente come nell'attuale situazione finanziaria del sig. [REDACTED] il rapporto rata/reddito risulta irrimediabilmente squilibrato, così come si evince dalla tabella sotto riportata:

ANNUALITA'	SPESE MENSILI	ENTRATE MENSILI	RAPPORTO	DISPONIBILITA' RESIDUA MENSILE
2020	3.379,00	2.495,00	130%	- € 884,00

Anno 2020 ISTAT Soglia di povertà assoluta nel 2019: euro 1.380,15.

Lo stato di sovra-indebitamento è testimoniato dal rapporto rata/reddito che attualmente è pari al 130%.

Appare quindi evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni considerato che il patrimonio è costituito solo dai proventi provenienti dalla retribuzione percepita.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare in quanto la situazione familiare e reddituale del Sig. [REDACTED] non consente più allo stesso di far fronte alle obbligazioni assunte.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti (4), come il diritto alla salute e ad

un'esistenza dignitosa. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Risulta invero apprezzabile, la volontà dell'istante che ha cercato sempre e comunque di onorare le obbligazioni assunte. Infatti, oggi, le uniche rate che risultano scadute e non pagate sono quelle riferite alle carte revolving, maturate a partire dal mese di luglio 2020.

Inoltre, non si può non notare come, a parere della scrivente, anche le varie società finanziarie nell'erogazione dei finanziamenti, non abbiano eseguito una corretta "due diligence" per valutare correttamente la capacità restitutoria dell'istante.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Nella redazione di questo studio di fattibilità la scrivente difesa, tra i suoi compiti, deve valutare, a proprio giudizio, anche in merito alla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni. A tal fine, sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emerso il regolare pagamento delle rate scadute dalla data di accensione di ogni prestito/mutuo fino al mese di giugno dell'anno 2020.

EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Nell'ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria sul Debitore e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del Debitore ed atti impugnati dai creditori.

LA PROPOSTA DI ACCORDO E IL PIANO FINANZIARIO

Anche se non è compito della scrivente abbozzare una proposta di accordo con relativo piano finanziario, ma bensì rientra nei compiti e nelle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi, ci si permette a mero titolo di suggerimento di fornire una bozza di proposta che permetta al Sig. [REDACTED] in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, di formulare un piano del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio. In sintesi, la proposta

consiste nel pagamento, immediato di tutti i creditori, con diverse percentuali di soddisfo.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli avvocati [REDACTED] e più in generale delle spese di procedura;

- la liquidazione della quota di competenza dell'immobile sito in Caccamo in contrada Sannitta snc, i cui proventi verrebbero destinati esclusivamente nei confronti della BNB Paribas a soddisfo degli obblighi assunti con il contratto di mutuo ipotecario stipulato dal Debitore e dalla sig.ra [REDACTED]
- il totale pagamento degli importi dovuti nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a. pari ad € 811,31;
- il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 35% dei crediti chirografari, verso banche e società finanziarie mettendo a disposizione delle stesse l'importo complessivo di €. 37.136,31, da versare nel rispetto delle rate del piano finale.

Sul punto si fa presente che l'importo complessivo messo a disposizione della procedura è maggiore rispetto al valore degli immobili siti in Palermo in via C [REDACTED] e in via Rinaldo Montuoro n. 11/C.

Per mero scrupolo si precisa che l'eventuale prospettiva liquidatoria riferita a questi immobili sarebbe da considerare estremamente svantaggiosa per i creditori atteso che dall'eventuale ricavato andrebbero decurtati i costi della procedura di liquidazione (nomina dell'esperto, pubblicità degli avvisi d'asta, compensi dovuti al professionista incaricato della vendita, etc.).

Secondo i dati elaborati da Astasy S.r.l. nel proprio "Report Aste 2019" in Italia nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'aggiudicazione richiede – in media – 2,85 esperimenti d'asta in un tempo medio stimato di 5 anni, 11 mesi e 12 giorni (cfr. doc. 30). Lo stesso report precisa che «dalla analisi dei

risultati d'asta pubblicati e pubblici, l'assunzione che ne deriva indica che il rapporto tra VALORE DI PERIZIA e VALORE DI AGGIUDICAZIONE si aggira, su scala nazionale, ad un valore molto vicino al 59%» (cfr. pag. 27 all. 30).

Pertanto, il piano di pagamento che il Signor [REDACTED] sottopone al vaglio dell'Organismo di Composizione della Crisi e nel caso, al Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia Debito	Privilegio	Importo Debito	Importo da Pagare	Soddisfo
Spesa Avvocato	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100%
Spesa OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 5.313,20	€ 5.313,20	100%
Riscossione Sicilia S.p.A.	Debiti Tributari	Priv. Mob.	€ 811,31	€ 811,31	100%
BNL BNP Paribas	Mutuo ipotecario	Privilegio	Liquidazione 50% immobile	€ 23.865,00	
BNL BNP Paribas	Residuo mutuo ipotecario degradato a chirografo	Chirografario	€ 32.388,00	11.335,80	35%
BNL BNP Paribas	Finanziamenti	Chirografario	€ 48.780,00	17.073,00	35%
Findomestic	Finanziamento	Chirografario	€ 13.075,52	€ 4.576,43	35%
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Chirografario	€ 11.345,95	€ 3.971,08	35%

In merito al dettaglio del piano del consumatore come anche l'attestazione della fattibilità e della convenienza della presente proposta sarà cura della OCC fornire ulteriori dettagli nella relazione particolareggiata.

TEMPI E MODALITA' DI RIPARTO A FAVORE DEI CREDITORI

La proposta prevede la propria conclusione in un arco temporale di circa 7 anni e 8 mesi dal decreto di omologa.

A corredo della corretta e puntuale esecuzione del piano nel caso di omologazione, il Sig. [REDACTED] mette a disposizione:

- a) l'intero importo ricavato dalla procedura di liquidazione della quota di proprietà – pari al 50% - dell'immobile sito in Caccamo, in c.da Sannitta snc;
- b) un importo totale pari ad € 46.449,51,00, con rate mensili pressoché costanti da € 500,00 circa.

Inoltre, oltre al soddisfo totale dei crediti in prededuzione e di quelli chirografari garantirebbe di chiudere la posizione con Ente di Riscossione e gli altri Enti titolari, riducendo così al minimo l'utilizzo di ulteriori risorse pubbliche economiche per il recupero dei crediti.

L'approvazione di tale piano del consumatore consentirebbe al debitore una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il legislatore si era dato con la formulazione della legge n. 3/2012.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella maggiore misura possibile, in modo certo, tempestivo e più veloce.

Sulla base di quanto esposto, il Sig. [REDACTED] come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

RICORRE

All'On.le Tribunale Ordinario di Palermo sezione fallimentare affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il [REDACTED] alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis della legge n. 3/2012 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Si chiede altresì, per non alterare il principio della *par condicio creditorum*, di sospendere il pagamento delle rate relative ai contratti di finanziamento stipulati con BNL BNP Paribas, atteso che le stesse risultano tutte canalizzate sul conto corrente del sig. [REDACTED]

In mancanza di tale sospensione,

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. nomina gestore Avv. Giuseppina Graci;
2. relazione particolareggiata OCC attestante la fattibilità del piano del consumatore;
3. sentenza di separazione;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (spese personali e familiari);
5. scheda anagrafica sig. [REDACTED]
6. accordo di rinegoziazione mutuo;
7. mail di precisazione del credito inviata dalla banca BNL – Gruppo BNP Paribas;
8. contratto di finanziamento BNL n. 390548;
9. estratto conto corrente personale 1° trimestre 2018;
10. contratto di finanziamento BNL n. 391695;
11. busta paga agosto/2018 del sig. [REDACTED]
12. estratto conto del rapporto Findomestic n. 20020211588301;
13. estratto conto del rapporto Findomestic n. n. 20020211588302;
14. estratto conto del rapporto Findomestic n. 10072008872843;

15. contratto di finanziamento Agos Ducato S.p.a. n. 58198477;
16. ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione VI Civile – Esecuzioni;
17. estratti di ruolo rilasciati da Riscossione Sicilia S.p.a.;
18. visura PRA;
19. CU 2018, CU 2019, CU 2020;
20. visura catastale;
21. valori OMI estratti dal sito dell'Agenzia delle Entrate (immobile sito in Caccamo);
22. valori OMI estratti dal sito dell'Agenzia delle Entrate (immobile sito in Palermo, via [REDACTED]);
23. valori OMI estratti dal sito dell'Agenzia delle Entrate (immobile sito in Palermo, [REDACTED]);
24. casellario giudiziale e certificato carichi pendenti;
25. sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
26. ispezione Ipotecaria Agenzia delle Entrate S.p.A.;
27. dati registrazione contratto via [REDACTED];
28. estratto conto corrente personale 4° trimestre 2016;
29. dati registrazione contratto via [REDACTED];
30. studi dei costi delle procedure esecutive individuali;
31. contratto di conferimento dell'incarico affidato agli avvocato V [REDACTED] [REDACTED] con preavviso di fattura;
32. copia del documento d'identità del sig. [REDACTED]

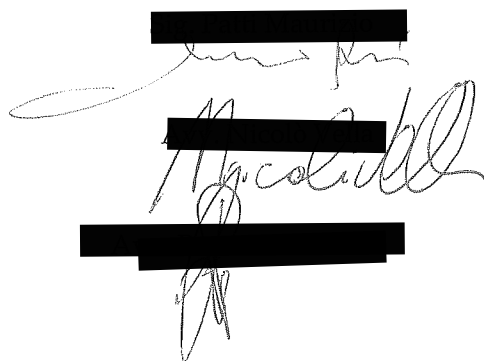
*

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Palermo, lì 5 maggio 2021



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "M. Colucci". The signature is written over three horizontal black redaction bars. The first bar is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signature starts with a long horizontal stroke that extends to the left, then loops around and continues over the bars.

REPERTORIO N. 155/2018

R.G. 4052/2017 V.G.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/12/2017;

letto il piano del consumatore proposto da [REDACTED] in data 7-13/7/2017, da ultimo integrato in data 30/10/2017;

esaminata l'ultima relazione ex art. 9 comma 3 *bis* L. 3/2012 depositata dal Professionista nominato con funzioni di OCC, [REDACTED];

letta la nota depositata da quest'ultimo in data 19/12/2017 ed esaminata la documentazione allegata;

considerato che sono emerse, dopo il deposito della proposta di piano del consumatore e le successive integrazioni, nuove esposizioni debitorie del ricorrente consacrate nella cartella di pagamento n. 29620170030074377000 resa esecutiva in data 1/8/2017, ammontanti a complessivi € 4.583,97 a titolo di imposta sul valore aggiunto per l'anno 2016 ed IRAP per l'anno 2015, esposizioni che non risultano contemplate nel piano;

ritenuto che tale sopravvenuta circostanza e la conseguente impossibilità di cristallizzazione del passivo compromettono la omologabilità del piano, inficiando il giudizio formulato dall'OCC nella propria relazione;

considerato, in particolare, che, non risultando più attuale la valutazione del piano contenuta nella relazione, non può che constatarsi il venir meno della fattibilità della relativa proposta, peraltro inidonea, tenuto conto della "nuova" esposizione debitoria, ad assicurare il pagamento integrale di uno dei crediti indicati nell'art. 7 comma 1 terzo periodo L.cit. (e, segnatamente, dell'imposta sul valore aggiunto);

ritenuto, pertanto, che, in mancanza di tali elementi, non può che pervenirsi, in applicazione dell'art. 12 *bis* L. cit., ad una pronuncia di diniego della richiesta di omologazione del piano, ferma, beninteso, restando la riproponibilità della proposta, una volta integrata con tutte le esposizioni debitorie;

considerato che non può, invece, a tal fine assegnarsi un nuovo termine per aggiornare la proposta, stante l'imminente maturarsi del termine semestrale previsto



Decreto di rigetto n. cronol. 127/2018 del 08/01/2018
RG n. 4052/2017

dall'art. 12 comma 3-bis L.cit. tra la presentazione della proposta (7-13/7/2017) e la relativa omologazione;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di omologazione del piano del consumatore proposta da [REDACTED];

dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it;

manda al Professionista di depositare nota spese.

Si comunichi al debitore ed al Professionista [REDACTED]

Palermo, 6/1/2018

Il Giudice delegato

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



R.G.N. 2/2019

m. 184/19 Rep. Cert.



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile

Il G.D.,

premesso che con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 7, comma 1bis, l. 27.01.2012, n. 3, in data 15.04.2019 e successivamente integrato in data 05.07.2019, , chiedeva

l'omologa di un piano del consumatore articolato nei termini seguenti:

- pagamento integrale del compenso all'O.C.C., prededucibile, determinato in € comprensivo di Iva e accessori, ricavabile dallo stipendio nelle more pignorato dalla creditrice [REDACTED], tuttavia in forza di provvedimento non ancora definitivo in quanto oggetto di opposizione (cfr. verbale di assegnazione del 26.03.2019 e decreto di fissazione udienza del 24.04.2019 nell'ambito del procedimento n. R. Es. Mob.);
- pagamento del debito verso l'Agenzia delle Entrate per omessa versamento dell'imposta di registro del contratto di locazione, per l'anno 2014, pari ad
- pagamento del debito nei confronti della sig.ra [REDACTED], pari a complessivi € (al lordo delle somme nelle more percepite), nell'importo di € [REDACTED], di cui € pari al ricavato della liquidazione della quota del fondo comune d'investimento Pramerica Portafoglio Moderato, somma parimenti pignorata ma non ancora assegnata (cfr. verbale del 15.03.2019 nell'ambito del procedimento n. R. Es.), ed € [REDACTED], pari agli accantonamenti operati dal datore di lavoro della ricorrente nell'ambito del pignoramento presso terzi (detratto il compenso per l'O.C.C.). Il pagamento interverrebbe immediatamente dopo l'omologa, salvi i tempi tecnici di svincolo delle somme, previa decurtazione di quanto nelle more percepito dalla creditrice per effetto dell'assegnazione del quinto dello stipendio;

richiamato il proprio decreto di fissazione dell'udienza di omologa emesso in data 06.05.2019;

rilevato che all'udienza del 25.06.2019, poi rinviata al 16.07.2019, la creditrice

si costituiva contestando la meritevolezza della debitrice e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato, quanto al primo profilo, che la resistente evidenzia l'assoluto disinteresse della

: per il debito maturato nei propri confronti in forza del contratto di locazione stipulato in data 24.11.2011, tacitamente prorogato in data 24.11.2015, atteso che la conduttrice, non solo avrebbe omesso di pagare i canoni a far data dal mese di maggio 2017 ma, a fronte della notifica dell'intimazione di sfratto e, successivamente, del decreto di convalida, del decreto ingiuntivo, del precetto e dell'avviso di rilascio, non avrebbe assunto alcuna iniziativa volta a consentire alla [REDACTED] di rientrare nel possesso dell'immobile e di



ottenere soddisfazione del proprio credito, tentando, anzi di sottrarsi alle notificazioni predette e così determinando il proliferare del credito, anche in relazione alle spese legali;

rilevato, tuttavia, che la _____, pur avendo sottoscritto il contratto di locazione nel 2011 assieme al fratello _____, abbandonava l'immobile già nel 2012, spostando la propria residenza da _____ a _____ in conseguenza del trasferimento della sede lavorativa. Da tale data l'abitazione veniva, pertanto, occupata in via esclusiva dall'_____ che provvedeva autonomamente al pagamento dei canoni. Pertanto, fino alla notifica dell'intimazione di sfratto, intervenuta il 26.04.2018, la _____ e era all'oscuro della morosità maturata. Non essendo più nella disponibilità dell'immobile, inoltre, ella non avrebbe potuto in nessun caso provvedere alla restituzione in modo da evitare i costi connessi al procedimento di sfratto. Vero è, trattandosi di circostanza attestata dall'ufficiale giudiziario, che la _____: ha irresponsabilmente tentato di sottrarsi alla notifica dell'intimazione di sfratto e che, altrettanto negligenemente, solo a fronte del pignoramento del quinto dello stipendio ha inteso rivolgersi ad un legale per tentare di definire la propria posizione. Prima ancora, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare disdetta, da parte sua, dal contratto di locazione al momento dell'abbandono dell'immobile, in modo da sciogliersi dagli obblighi scaturenti dal contratto quantomeno a far data dal semestre successivo alla comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 27.07.1978, n. 392 (Cass. sez. III, 05.04.2016, n. 6553). Nondimeno, se a fronte di tali condotte si considera che il debito maturato era funzionale al soddisfacimento di esigenze abitative altrui, che il contratto di locazione nel frattempo stipulato dalla ricorrente per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia risulta puntualmente onorato, che la _____, pur dovendo provvedere autonomamente al mantenimento di due figlie minori, non ha contratto ulteriori debiti, che, infine, solo grazie al lavoro straordinario reso in maniera copiosa ha finora potuto garantire alle sue due bambine un'esistenza dignitosa, non si ravvisa il profilo di immeritevolezza nell'accesso alla presente procedura, lamentato dalla _____ considerato infatti, anzitutto, che la circostanza che fino al maggio 2017 l'_____ lavorasse e avesse corrisposto con regolarità i canoni di locazione conferma che la _____, al momento della stipula del nuovo contratto per l'immobile in Ancona, non potesse ragionevolmente prevedere di non poter adempiere alle proprie obbligazioni;

che la ricorrente non ha fatto alcun ricorso al credito;

che, non avendo più la disponibilità dell'immobile della _____, ella non avrebbe in alcun modo potuto evitare il giudizio di sfratto (e le connesse spese legali) e, alla luce delle limitate risorse a disposizione, neppure avrebbe potuto offrire una qualche forma di soddisfacimento (migliorativa rispetto a quella odierna, evidentemente non soddisfacente per la creditrice) finalizzata ad evitare il pignoramento del proprio stipendio. Quanto alla circostanza che solo a seguito dell'instaurazione di tale ultima procedura la _____ e abbia inteso rivolgersi ad un legale, tale ritardo non può ritenersi rilevante ai sensi dell'art. 12bis, comma 3, l. 3/2012 dal momento che fino alla concreta sottrazione di risorse al sostentamento della propria famiglia, risponde ad una scelta di prudenza e parsimonia quella di non aver voluto contrarre ulteriori spese per compensi professionali del legale, che avrebbero ulteriormente ridotto la propria capacità reddituale anche a detrimento della resistente, confidando nell'adempimento da parte dell'_____;



ritenuto, più in generale, che nell'esaminare la condotta del consumatore occorre tener conto delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni, delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, ma anche del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni e dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. Nella fattispecie, come anticipato, la non ha contratto nessun altro debito, né ha posto in essere atti impugnati dai creditori;

rilevato che la creditrice rimprovera alla e anche di non essersi attivata nei confronti del padre delle sue figlie per ottenere l'adempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi di mantenimento della prole;

considerato, tuttavia, che quandanche l'ex partner della ricorrente fosse persona solvibile, al fine di ottenere l'adempimento del detto obbligo la ricorrente avrebbe dovuto intraprendere iniziative giudiziarie, peraltro all'estero, con i connessi costi, evidentemente allo stato non sostenibili. Nessun profilo di colpa, di conseguenza, appare ravvisabile in capo alla per non aver agito giudizialmente nei confronti del padre delle sue due figlie;

→ considerato, in aggiunta, che, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12bis ss. l. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore. Se non vi è dubbio, infatti, che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib. Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014), non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, escludendo la colpa del consumatore, è parimenti vero che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili, per avere egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 28.09.2016) o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori (Trib. Benevento 19.11.2016). Come evidenziato dalla difesa della ricorrente, anche in base ad un raffronto con la disciplina contenuta nella legge fallimentare, slegata dai profili di meritevolezza soggettiva, è invalsa una lettura dell'art. 12bis l. 3/2012 propensa ad ampliare le maglie di accesso al piano del consumatore, al fine di dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso";

ritenuto che tale impostazione risulta viepiù avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa che, all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve;

considerato che questo tribunale ha già avuto modo di esprimersi, in conformità alle indicazioni della Cassazione, a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme,



privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che "l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità" (Cass. sez. I, 29.03.2019, n. 8980; Conf. Cass. sez. I, 10.05.2019, n. 12552. Per un'ulteriore anticipazione delle norme del CCI nell'interpretazione della disciplina vigente, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.01.2019, n. 2657), ne consegue che anche nel regolamentare la fattispecie qui in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa (Trib. Ancona 13.08.2019 nell'ambito della proc. concordataria 10/2019 R.C.P.); ritenuto, in conclusione, che non si ravvisa alcun profilo di colpa grave ostativo all'omologazione del piano proposto;

considerato, quanto alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che la "..." si duole della mancata inclusione nel piano del quinto dello stipendio, già oggetto di pignoramento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione "...gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice";

considerato che la giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia 27.12.2013) e anche questo ufficio (Trib. Ancona 15.03.2018) hanno già avuto modo di affermare che il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non può essere rappresentato dalla quota di 1/5 dell'emolumento, sia perché l'art. 14ter non richiama l'art. 545 c.p.c., sia perché se così fosse l'esclusione dello stipendio dai diritti liquidabili, nei limiti di 4/5 dell'importo, si sarebbe dovuta già ricavare dalla lett. a) dell'art. 14 ter, comma 6, che si riferisce ai crediti impignorabili, con conseguente inutilità della previsione di cui alla lettera successiva, sia, infine, in considerazione del fatto che la disposizione rimette espressamente al giudice la determinazione di tale importo; ritenuto, in ossequio al criterio interpretativo storico-evolutivo sopra richiamato, che nel determinare il fabbisogno della famiglia della ricorrente debba farsi riferimento "all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159", esplicitato dall'art. 68, comma 3, CCI;

considerato che l'importo di detto assegno per il 2019 è stato fissato in € 458,09 che, moltiplicato per il coefficiente di 2,04, di cui alla scala di equivalenza dell'Allegato I al d.p.c.m. 159/2013, ascende ad € 934,32;

che esso è sostanzialmente corrispondente all'importo medio dello stipendio percepito dalla al lordo degli assegni familiari e al netto degli emolumenti per straordinari, evidentemente non computabili in quanto non predeterminabili né nell'*an*, né nel *quantum* (dipendendo anche dalle esigenze del datore di lavoro), accertato dall'O.C.C. in € 936,20 per il 2017 ed € 995,97 per il 2018;

ritenuto, pertanto, che la procedura liquidatoria non consentirebbe alla di ottenere più di quanto offertole dalla e nell'odierna sede;

che, quindi, ricorre la convenienza del piano del consumatore formulato rispetto all'alternativa liquidatoria;



considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. 3/2012 occorre procedere alla nomina di un liquidatore, atteso che le somme destinate al soddisfacimento dei creditori risultano oggetto di pignoramento;

che evidenti ragioni di convenienza, anche alla luce della semplicità della procedura a fronte di due soli creditori, giustifica la nomina quale liquidatore dello stesso gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 8, l. 3/2012;

visto l'art. 12bis l. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da

in data 15.04.2019;

NOMINA

liquidatore l'Avv. Giulia Ginesi,

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale, a cura della Cancelleria.

Si comunichi alla ricorrente, alla resistente e all'O.C.C. - Liquidatore, Avv. Giulia Ginesi.

Ancona, il 09.09.2019

Il G.D.
dott.ssa Giovanna Bilò

